

Da: marcocorno@pec.it
Inviato: lunedì 31 marzo 2025 20:33
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Scarpelli Luigi e Ziccarelli Katia - Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi la sentenza afferente al piano di ristrutturazione debiti promosso dai coniugi Scarpelli Luigi e Ziccarelli Katia al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: *alle cancellerie e competenti per l'interesse*

Cosenza, il

7-4-2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 97/2024 PU, presentato nell'interesse del Sig. LUIGI SCARPELLI (SCRLGU88C21D086Z) nato a Cosenza il 21.03.1988 e della Sig.ra KATIA ZICCARELLI (ZCCKTA87L64D086W), nata a Cosenza il 24.07.1987, entrambi residenti in Mendicino, Via Federico Fellini 26, con l'assistenza del gestore OCC Dott. Marco Corno; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse del Sig. Luigi Scarpelli e della Sig.ra Katia Ziccarelli;
vista la relazione del gestore OCC dott. Marco Corno;
richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 18.11.2024 emesso ex art. 70 CCII;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;
dato atto che il creditore Banca Mediolanum S.p.A ha fatto pervenire le sue osservazioni in ordine alle cause dell'indebitamento ed alla valutazione del merito creditizio dei ricorrenti;
osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento nella misura del 100% dei creditori privilegiati e del 20% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, per una durata di dieci anni.
ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;
dato atto che i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; Ritenuto che, nel caso di specie, ricorra il requisito della meritevolezza in quanto le difficoltà economiche sono iniziate nell'anno 2018, quando i coniugi decidevano di contrarre un mutuo per l'acquisto della loro prima casa, la quale sarebbe divenuta l'abitazione del nuovo nucleo familiare composto dai coniugi e dalla loro figlia; negli anni successivi la suddetta abitazione presentava diverse problematiche strutturali e richiedeva costosi interventi di ristrutturazione; pertanto al fine di sostenere le spese, gli istanti contraevano ulteriori prestiti;

dato atto che il creditore Mediolanum ha contestato tale requisito, ma ritenuto che in mancanza di prova di avere effettuato atti in frode ai creditori, tale contestazione debba essere superata proprio dalla circostanza che gli stessi creditori hanno continuato a concedere credito ai sig.ra Scarpelli e Zicarelli, non indagando di fatto sul merito creditizio degli stessi (si riconosce tuttavia che le mancate indagini sul merito creditizio non son imputabili al creditore Mediolanum, mancando un chiaro riferimento temporale);

considerato che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto risulta maggiormente conveniente rispetto ad una eventuale alternativa liquidatoria;

richiamato il decreto di pubblicazione del 18.11.2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso, con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti, la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile, considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovranno fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del Sig. Luigi Scarpelli e della Sig.ra Katia Zicarelli e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;

- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28.03.2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio